

AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE TRIENNALE DEL
SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI**

Sommario

Articoli

1	Ente appaltante
2	Oggetto dell'appalto
3	Durata e importo dell'appalto
4	Luogo di espletamento del servizio
5	Obiettivi, caratteristiche e finalità
6	Destinatari del Servizio
7	Personale
8	Modello operativo
9	Documentazione di servizio
10	Sede del Servizio
11	Vigilanza e controllo di qualità
12	Obblighi della ditta aggiudicataria
13	Criteri di aggiudicazione
14	Stipula del contratto
15	Obblighi dell'appaltatore
16	Divieto di subappalto
17	Materiali, mezzi, attrezzature
18	Pagamento del corrispettivo – Oneri particolari
19	Contestazione disservizi e procedure di addebito
20	Penali
21	Tracciabilità dei flussi finanziari
22	Risoluzione del contratto
23	Esecuzione in danno
24	Recesso
25	Adempimenti in materia di trattamenti dei dati personali
26	Responsabilità
27	Risoluzione delle controversie
28	Osservanza di leggi e regolamenti

Art. 1 – ENTE APPALTANTE

Ambito Territoriale di Barletta – Sede legale, Barletta, Corso Vittorio Emanuele n. 94

Art. 2 -OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del "Servizio di Telefonia Sociale" di competenza del Comune di Barletta (secondo quanto previsto dall'art. 100 del Regolamento Regionale n° 4/2007, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 11 del 07.04.2015).

Art. 3 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata presunta di **trentasei mesi**, dal **1° dicembre 2020** al **30 novembre 2023**.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, è di **€. 31.823,00** IVA ed oneri di sicurezza inclusi. L'importo a base d'asta è di **€. 24.525,24 più I.V.A.**

Questa Amministrazione, laddove se ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n° 50/2016.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il Servizio allo scopo di garantire la continuità, agli stessi prezzi, patti e condizioni nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, così come previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n° 50/2016

ART. 4 - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il luogo di espletamento del Servizio è l'intero territorio del Comune di Barletta, pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire gli interventi richiesti su tutta l'estensione territoriale.

ART. 5 - OBIETTIVI, CARATTERISTICHE, FINALITA' E PRESTAZIONI

Il **Servizio di Telefonia Sociale per Anziani**, è definito dall'art. 100 del Regolamento Regionale n. 4/2007 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 11 del 07.04.2015 e s.m.i., e "*consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.*" Il servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, nonché con il contesto socioculturale nel quale vive.

Requisiti del servizio dal punto di vista:

• tecnico-operativo

a) gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalità;

b) impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature di utente) omologata;

c) dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;

• delle attività assistenziali e di sostegno

a) presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;

b) controllo delle condizioni di salute della persona attraverso contatti telefonici;

c) accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio dell'Ambito.

Agli utenti ammessi al Servizio con le modalità previste nel disciplinare comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 17.04.2009, sarà garantito il servizio con le seguenti modalità indicate in via minimale:

- a) collegare gli utenti, indicati dal Settore Servizi Sociali, entro un massimo di sette giorni dalla richiesta alla centrale operativa proposta; il collegamento dovrà garantire il ricevimento del segnale di soccorso al centro operativo qualunque sia l'intensità del traffico telefonico nel momento in cui le chiamate vengono effettuate. La centrale deve essere presente, almeno, sul territorio provinciale - regionale;

- b) istruire l'utente, tramite personale competente, circa le modalità di utilizzo dell'apparecchio con prove di funzionamento dimostrativo e concordare con lui i giorni e la fascia oraria durante la quale effettuare le chiamate di controllo;
- c) compilare, per ogni utente, una scheda personalizzata contenente:
 - i dati anagrafici, sanitari, sociali e logistici dell'utente
 - i nominativi delle persone disponibili in caso di necessità (parenti, vicini, amici)
 - la data, l'ora e il motivo della chiamata di soccorso da parte dell'utente,
 - l'ora della chiamata di controllo da parte della Ditta,
 - gli interventi predisposti e i nominativi di persone, strutture o servizi immediatamente interessati,
- d) attuare almeno due controlli alla settimana nel giorno e nell'orario concordato con l'utente al fine di:
 - verificare lo stato di salute psico-fisica, rilevando eventuali suoi bisogni e necessità allo scopo di predisporre le condizioni per soddisfarle;
 - effettuare la prova di funzionamento dell'apparecchio (tale controllo dovrà essere effettuato localmente);
- e) rispondere prontamente alle chiamate di soccorso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere attivando, nel più breve tempo possibile, tutti i canali necessari per far fronte alle esigenze dell'utente,
- f) - sostituire a domicilio l'apparecchio nell'arco di ventiquattro ore in caso si mal funzionamento o guasti ai quali non sia possibile far fronte dal centro operativo stesso; tutto ciò al fine di consentire la continuità del servizio.

L'operatore provvederà ad allertare i servizi più opportuni (Vigili del fuoco, ASL, ecc.) affinché possano intervenire nel minor tempo possibile.

ART. 6 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Barletta in situazione di particolare fragilità.

ART. 7 - PERSONALE

"Il Servizio deve essere assicurato da operatori opportunamente formati, con esclusione di ripetitori automatici"
(art. 100 Reg. Reg. n. 4/2007).

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a gestire il servizio oggetto del presente capitolato mediante personale idoneo.

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 8 - MODELLO OPERATIVO

1 fase - individuazione dei destinatari

Per accedere alle prestazioni del Servizio di telefonia sociale è necessaria l'istanza prodotta su apposito modulo da ritirare presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Barletta o da scaricare sul sito web del Comune di Barletta secondo quanto previsto dal Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n. 61 del 17.04.2009.

2 fase - predisposizione piano d'intervento

Successivamente all'ammissione vi sarà la presa in carico.

L'ammissione al Servizio che avviene a mezzo dotazione, in comodato gratuito, di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme, è in ordine cronologico delle istanze, con scorrimento nella lista di attesa. L'ammissione o la non ammissione al Servizio viene tempestivamente comunicata agli interessati. L'operatore economico aggiudicatario non ha alcuna autonomia in merito alla selezione degli utenti ammessi al servizio.

3 fase – attuazione dell'intervento

Il Servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri interventi.

L'aggiudicatario del Servizio è tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative vigenti per il Settore.

4 fase – monitoraggio e valutazione

Il Servizio sarà sottoposto alle linee di indirizzo e di programmazione, nonché alla verifica e controllo di qualità, da parte del responsabile del servizio, all'uopo nominato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, che provvederà inoltre a definire anche tutti gli aspetti tecnico-organizzativi generali, e in particolare le modalità di espletamento e caratteristiche del servizio e la modulistica per l'accesso. Anche per quanto concerne gli aspetti gestionali, purché non in contrasto con quelli di carattere generale, la ditta aggiudicataria farà riferimento al responsabile del servizio.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

A garanzia della qualità del servizio, la ditta aggiudicataria, tramite il proprio personale, si impegna a produrre in maniera adeguata e puntuale la seguente documentazione:

1. comunicazione mensile dei nominativi degli utenti in carico con l'indicazione dei nuovi ammessi e dei dimessi, con le rispettive date;
2. relazione trimestrale sull'andamento del servizio (su eventuali proposte per il suo miglioramento, sull'efficienza, tempestività e validità degli interventi, come richiesti ed attuati, segnalando anche eventuali lamentele dell'utenza), con l'indicazione del numero delle chiamate di controllo effettuate per ogni utente e del numero delle chiamate di soccorso con la relativa motivazione e conseguenti provvedimenti adottati.

ART. 10 - SEDE DEL SERVIZIO

Sede del Servizio è la sede dell'operatore economico affidatario della gestione.

11 - VIGILANZA E CONTROLLO DI QUALITA'

E' competenza esclusiva dell'Amministrazione comunale decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio. L'inosservanza delle disposizioni da parte dell'Ente appaltante costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste e all'eventuale risoluzione del contratto. La ditta aggiudicataria è tenuta a collaborare con il servizio comunale per verificare l'efficacia delle prestazioni ed attuare le indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del Servizio.

La vigilanza ed il controllo delle attività compete al Comune, in particolare compete al Settore Servizi Sociali, verificare e valutare la congruità e la puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare relazioni trimestrali relative al servizio svolto, e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione lo richiederà, che insieme alla documentazione di cui all'art. 9 costituiranno lo strumento formale di verifica.

L'Amministrazione comunale predisporrà questionari per la verifica della qualità e del gradimento del Servizio domiciliare da sottoporre periodicamente agli utenti.

La valutazione del Servizio si svolgerà sia in itinere che al termine del lavoro, con il fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi dell'attività.

Qualora dalle verifiche effettuate vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dall'Amministrazione Comunale con PEC a rimuoverle immediatamente, l'aggiudicatario dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste dall'art. 20 e, nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, a risolvere il contratto e quindi a sospendere il pagamento.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'operatore economico che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Settore Servizi Sociali, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2. modifica della ragione sociale del soggetto;
3. cessione dello stesso;
4. cessazione dell'attività;
5. concordato preventivo, fallimento;
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto; svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;

- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). Per l'espletamento del presente appalto non sussistono rischi da interferenza di cui all'art. 7 co. 3 del D. Lgs. n° 81/2008.

La ditta aggiudicataria si assume ogni più ampia responsabilità civile in caso di infortuni, sia al proprio personale addetto ai servizi che a terzi, infortuni che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il Servizio.

La ditta aggiudicataria, oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei dipendenti impegnati nel Servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune di Barletta è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta aggiudicataria s'impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievole che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio

A tale riguardo, la ditta aggiudicataria dovrà **contrarre apposita e specifica (Servizio di Telefonia Sociale) polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro**.

La polizza, con massimali e condizioni, e la relativa quietanza, saranno inviate al responsabile comunale del servizio per ciascun anno di valenza del contratto entro la scadenza annuale decorrente dalla data di attivazione del Servizio.

In caso di danni arrecati a terzi, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, fornendo dettagliati particolari.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente Capitolato e del bando di gara, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.

13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del Servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con procedura negoziata con il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), tramite richiesta di offerta (R.d.O.), al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del sistema di *e-procurement*, a mente del quale lo stesso si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

La ditta aggiudicataria s'impegna:

- ad assumere il compimento del servizio per 36 (trentasei) mesi con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
- a vigilare sullo svolgimento del Servizio, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di Settore.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

In nessun caso è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016, né la cessione del contratto.

La pena per la violazione di tali divieti è la risoluzione immediata del contratto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di Barletta al risarcimento di eventuali ulteriori danni

ART. 17 - MATERIALI, MEZZI, ATTREZZATURE

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura del materiale, strumenti e quanto altro necessario per l'organizzazione e l'esercizio pratico delle prestazioni.

ART. 18 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria, mensilmente, dovrà emettere la fattura elettronica riepilogativa di tutte le posizioni degli utenti allacciati. Previa verifica di regolarità del Servizio effettuato, il pagamento del corrispettivo avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

L'aggiudicatario, a corredo di ogni fattura mensile, dovrà allegare l'elenco dei nominativi degli utenti in carico con l'indicazione dei nuovi ammessi e dei dimessi, con le rispettive date.

La fattura dovrà, inoltre, necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

- codice identificativo di gara C.I.G.;
- n° ore di servizio espletate dagli operatori del Servizio, il costo orario delle figure professionali suddette;
- conto dedicato - coordinate bancarie relativo al servizio di che trattasi (Codice CAB - ABI - etc.);
- indicazione dello Split Payment;
- percentuale I.V.A. di legge;
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla stazione appaltante.

ART. 19 – CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO

Il Dirigente del Settore è deputato a contestare alla ditta aggiudicataria i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale.

Le contestazioni dei disservizi e/o irregolarità sono effettuate per iscritto e trasmesse alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

La ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza o meno sarà valutata dal responsabile del servizio che sottoporrà le sue valutazioni al Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative, si provvederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 20.

Il pagamento della penale non esonera la ditta aggiudicataria dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio, rese necessarie per inadempimento dello stesso.

ART. 20 – PENALI

La Ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare, durante l'erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. A tale scopo i controlli saranno indirizzati, oltre che sugli aspetti tecnici dell'erogazione, come la funzionalità delle apparecchiature e la continuità del servizio, sulla qualità delle relazioni tenute tra il personale di centrale e gli utenti del servizio (professionalità, affabilità, capacità di ascolto, ecc.) rilevata tramite interviste agli stessi utenti.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione delle penali qui sotto esplicitate:

- a) ritardi nell'installazione degli apparecchi: € 100,00 al giorno, ad apparecchio;
- b) ritardi nell'assistenza, riparazione o sostituzione degli apparecchi: € 100,00 al giorno ad apparecchio;
- c) mancata risposta degli allarmi: € 500,00 ad allarme;
- d) mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente Capitolato: una penalità di € 100,00 per ogni mese;
- e) mancato funzionamento della Centrale: € 1.000,00 al giorno.

Per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui alle lettere precedenti, l'Amministrazione Comunale applicherà penalità variabili da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 giornalieri in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi.

Le contestazioni per l'applicazione delle penali saranno effettuate per iscritto e trasmesse all'appaltatore con posta elettronica certificata (PEC).

L'appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza o meno sarà valutata dal Servizio.

Onde rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni, il Dirigente competente può avvalersi degli eventuali crediti dell'appaltatore e della cauzione, senza diffida o particolari formalità.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio, rese necessarie per inadempienza dello stesso.

ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n° 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al progetto.

Qualora l'aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto che si andrà a sottoscrivere si risolverà di diritto secondo quanto previsto dalla suddetta legge.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si dovrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;
- inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- ottenimento per due volte del DURC negativo;
- l'aggiudicatario venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato;

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dell'art. 110 del D. Lgs. n° 50/2016.

ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo supportato e gli eventuali danni.

ART. 24 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs. n° 159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n° 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da Consip convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge n° 488/1999 per il Servizio oggetto del presente Capitolato, e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi ai predetti parametri.

Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche, al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge n° 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche

dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

L'aggiudicatario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire il Servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- **Finalità del trattamento:** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- **Dati sensibili:** i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.
- **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n° 241/90 e s.m.i.

Si precisa altresì che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

ART. 26 - RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria che terrà, inoltre, sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all'osservanza ed all'attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Trani.

ART. 28 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Servizio sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'affidamento e quindi si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

Il contratto sarà impegnativo per l'affidatario dalla data di affidamento mentre per l'Amministrazione Comunale sarà subordinato alle approvazioni di legge.